

**Ordinanza
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(Ordinanza FUSC)**

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 931 capoversi 2^{bis} e 3 del Codice delle obbligazioni¹,
ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

Il *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l'artigianato e l'industria.

Sezione 2: Contenuto

Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge

Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche seguenti:

- a. registro di commercio;
- b. fallimenti;
- c. concordati;
- d. esecuzioni;
- e. diffide ai creditori;
- f. titoli smarriti;
- g. ...²
- h. controllo metalli preziosi;
- i. bilanci;
- j. altre pubblicazioni legali.

RU **2006** 573

¹ RS **220**

² Abrogata dal n. III 1 dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6149).

Art. 3 Comunicazioni non prescritte dalla legge

¹ Comunicazioni non prescritte dalla legge possono essere pubblicate nel FUSC se il loro contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell'amministrazione, del commercio, dell'artigianato o dell'industria.

² Il FUSC prevede la rubrica Infoservice per la pubblicazione di siffatte comunicazioni.

Art. 4 Annunci delle imprese

¹ Gli annunci delle imprese sono pubblicati nella rubrica relativa.

² L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è competente per la gestione di tali annunci.

Sezione 3: Editore**Art. 5**

Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)³.

Sezione 4: Modalità di pubblicazione e versione facente fede**Art. 6** Frequenza di pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato ogni giorno dal lunedì al venerdì e reca la data del giorno di pubblicazione.

² Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

³ Per gravi motivi la SECO può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

Art. 7 Lingua

¹ Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

² In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 8 Forma e data della pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato lo stesso giorno in forma cartacea e in forma elettronica.

² L'editore munisce i dati del FUSC di una firma elettronica. Quest'ultima deve essere fondata su un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003⁴ sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica.

Art. 9 Versione facente fede

Fa fede la versione elettronica.

Sezione 5:**Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC****Art. 10**

¹ Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.

² La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

³ Per le comunicazioni trasmesse in altra forma è percepito un supplemento.

Sezione 6: Forme della pubblicazione elettronica**Art. 11** Pubblicazione in Internet

¹ La SECO pubblica il FUSC in Internet.

² Tiene un archivio online dotato di una funzione di ricerca limitata a tre anni al massimo. Le comunicazioni concernenti i fallimenti di privati sono accessibili al massimo per un anno.

³ Mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica

¹ La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

² Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

⁴ RS 943.03

³ La SECO può trasmettere i dati a servizi che si occupano della diffusione professionale di dati al più presto il giorno precedente la data di pubblicazione.

Art. 13 Condizioni per l'utilizzo dei dati

¹ Per l'utilizzo in forma elettronica dei dati di cui all'articolo 12 si applicano le condizioni seguenti:

- a. i dati non devono essere comunicati a terzi o resi accessibili prima della data di pubblicazione;
- b. il contenuto dei dati non deve essere modificato;
- c. la presentazione grafica dei dati deve consentire di distinguere chiaramente questi ultimi da commenti o altre aggiunte simili;
- d. devono essere pubblicate anche le indicazioni apportate dalla SECO concernenti la qualità dei dati forniti.

² Per l'utilizzo di dati che non sono muniti di firma elettronica qualificata si applicano inoltre le condizioni seguenti:

- a. i dati devono essere accompagnati dall'indicazione seguente: «La presente non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede soltanto i dati del FUSC che sono stati muniti di firma elettronica dalla SECO.»;
- b. gli annunci pubblicitari, l'imballaggio, il supporto dei dati o il mezzo di comunicazione elettronico non devono suggerire che si tratti di una pubblicazione ufficiale.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 14 Obbligo di versare emolumenti

¹ È tenuto a versare un emolumento chiunque:

- a. trasmette una comunicazione la cui pubblicazione è prescritta dalla legge;
- b. riceve in abbonamento la versione cartacea del FUSC;
- c. riceve in abbonamento dati elaborati in forma elettronica.

² Le unità dell'amministrazione federale centrale non versano nessun emolumento.

Art. 15 Emolumento per la pubblicazione

¹ Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell'allegato.

² Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁵ sugli emolumenti.

⁵ RS 172.041.1

Art. 16 Emolumenti per gli abbonamenti

¹ Gli emolumenti per gli abbonamenti alla versione cartacea o elettronica del FUSC sono stabiliti conformemente all'ordinanza del 23 novembre 2005⁶ sugli emolumenti per le pubblicazioni.

² Le unità dell'amministrazione federale decentralizzata, le autorità intercantionali, i Cantoni e i Comuni beneficiano di un abbonamento gratuito al FUSC.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 giugno 1937⁷ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006.

⁶ RS 172.041.11

⁷ [CS 2 712; RU 2000 187 art. 21 n. II]

Allegato
(art. 15)

Emolumenti per la pubblicazione

Gli emolumenti comprendono l'IVA. Le indicazioni in millimetri (mm) si riferiscono al formato del giornale.

1 Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 2 (bilanci esclusi)

11 In generale

(Larghezza della colonna 68 mm, altezza della colonna 60 mm)

Comunicazioni ai sensi dell'art. 2, trasmesse mediante formulario interattivo	Emolumento di base	Tariffa minima:	fr. 20.—
		Tariffa massima:	fr. 40.—
	Per millimetro supplementare	Tariffa minima:	fr. —.30
		Tariffa massima:	fr. —.60
Comunicazioni ai sensi dell'art. 2, trasmesse in altro modo (e-mail, fax, lettera, ecc.)	Emolumento di base	Tariffa minima:	fr. 50.—
		Tariffa massima:	fr. 80.—
	Per millimetro supplementare	Tariffa minima:	fr. —.90
		Tariffa massima:	fr. 1.50

12 Interfacce

I servizi che dispongono di un'interfaccia elettronica diretta ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfetari ridotti.

13 Iscrizioni provenienti dal registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono calcolati conformemente all'ordinanza del 3 dicembre 1954⁸ sulle tasse in materia di registro di commercio.

2 Bilanci ai sensi dell'articolo 2

(4 colonne su pagina intera di 272 mm, altezza della colonna 60 mm)

Emolumento di base	Tariffa minima:	fr. 180.—
	Tariffa massima:	fr. 240.—
Per millimetro supplementare	Tariffa minima:	fr. 3.—
	Tariffa massima:	fr. 4.50

